

Sicurezza, il prezzo da pagare

Futuro prossimo, il nuovo step della dogana modernizzata parte il 1° gennaio 2011

Negli ultimi anni si è sempre più evoluta la normativa volta a regolamentare il movimento di merci e persone da un Paese all'altro: MRN, EORI, "dati sicurezza" ecc., sono tutte tappe di un percorso volto ad aumentare la sicurezza delle operazioni doganali. Tuttavia, una novità prorompente è rappresentata dall'introduzione della Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS, ENtry Summary Declaration), una vera e propria dichiarazione doganale il cui effetto sarà quello di generare un codice MNR anche per le merci in arrivo.

A CURA DELLO STAFF DI DOGANA FACILE

La vorticosità della globalizzazione (magari negli ultimi anni un po' meno vorticosa e sempre più guardata con cautela da legislatori, imprese e, perché no, consumatori) ha avuto un corrispettivo nella inesorabile trasformazione degli istituti doganali: specialmente il sentitissimo problema della sicurezza (delle merci, dei cittadini, dei trasporti) sia fiscale sia, soprattutto, fisica e sanitaria, dal 2001 è diventato il problema dell'operatività doganale. E nel senso del rafforzamento della sicurezza si è mosso il legislatore comunitario, in strettissimo coordinamento con i governi e le associazioni dei principali Paesi partner, allestendo una

rete di controlli - quando possibile, induttivi e preventivi - sempre più estesa, granulare e stretta nelle sue maglie. Le leggi, emanate quasi d'impulso per arrivare il prima possibile a chiudere ogni immaginabile falla, sono poi "scivolate" nella loro applicazione diretta mediante meccanismi di posticipazione e rinvio, ma hanno comunque proseguito il loro massiccio cammino. La tabella 1 con la cronologia di emanazione delle disposizioni principali e il loro corrispondente momento di effettiva applicazione, illustra al meglio questo effetto rallentatore, da imputare principalmente alle difficoltà di adeguamento dei mastodontici apparati bu-

Regolamento (CE) n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006	Modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93	<ul style="list-style-type: none"> • Istituisce l'Operatore Economico Autorizzato • L'effettiva applicazione delle disposizioni in esso contenute decorre dal 1° gennaio 2008. • Riporta nell'allegato 30 bis, come modificato dal Reg. (CE) 312/2009, i dati da inserire nella ENS
Regolamento (CE) n. 450/2008 del 23 aprile 2008	Adozione del nuovo Codice Doganale Comunitario e abrogazione del codice emanato con Reg. (CEE) n. 2913/1992	<ul style="list-style-type: none"> • Con vigore progressivo dal 24 giugno 2008 al 2013
Regolamento (CE) n. 312/2009 del 16 aprile 2009	Modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93	<ul style="list-style-type: none"> • Di concreta applicazione dal 1° gennaio 2011. • Interessa l'art 184 octies che disciplina la notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata dell'arrivo del mezzo di trasporto
Tutte le disposizioni citate sono state integrate dal Regolamento (CEE) n. 2454/93, in vigore fino alla applicazione effettiva del nuovo CDC e delle sue disposizioni applicative		

Tabella 1 - Cronologia di emanazione delle disposizioni principali e loro corrispondente momento di effettiva applicazione

rocratici e degli altrettanto immani sistemi informatici alle pretese architettoniche dei legislatori e degli esperti.

In realtà, l'evoluzione doganale, per l'ovvia ragione di doverne applicare le manifestazioni normative contemporaneamente in una molteplicità di Paesi senza eguali nel mondo, avviene *per saltum*: a determinate date, che tendono a rimanere scolpite nella memoria di tutti coloro che operano con l'estero, vengono introdotti cambiamenti spesso telurici nelle abitudini assunte sotto i precedenti regimi. Ad esempio, il 1° luglio 2007 ha visto l'arrivo della dichiarazione telematica di export e del tormentosissimo MRN (il Movement Reference Number che identifica con un codice alfanumerico ogni singola spedizione), con tutte le connesse ansie da "chiusura del movimento"; il 1° luglio 2009 è arrivata l'estensione universale della dichiarazione telematica e l'EORI (il codice identificativo comunitario degli operatori), il 14 gennaio 2010 hanno debuttato i "dati sicurezza" nelle dichiarazioni di esportazione e transito.

Nel frattempo, con minor frastuono, si sono accomodate nella legislazione altre innovazioni e si son cominciati a sperimentare sistemi di astrazione dell'attività di controllo, con l'obiettivo di ridurre la fisicità del controllo medesimo, i cui costi sono, evidentemente, elevatissimi: analisi dei rischi sempre più raffinate, autocertificazioni diffuse e, soprattutto, una raffinata metodologia di creazione di profili di affidabilità. Parliamo, per quest'ultimo caso, dello status di Operatore Economico Autorizzato sul quale ci siamo già diffusi in altri numeri di *L'Industria Meccanica*.

Nuove norme per le operazioni di transito comunitario

Una novità passata sotto relativo silenzio, è stata quella introdotta agli articoli 406-409 del Regolamento 2454/1993 in ordine alla chiusura delle operazioni di transito comunitario che, dal 1° luglio 2009, dovrebbero essere trattate come fasi indipendenti dei processi di trattamento dogana-

le delle merci. In buona sostanza, per le merci che arrivano nel territorio dell'Unione Europea e circolano sul medesimo in regime di transito, è oggi necessario provvedere a comunicare l'arrivo delle merci al competente ufficio doganale per poter poi, una volta ottenuta l'autorizzazione allo scarico delle merci medesime, inviare la dichiarazione doganale di assoggettamento al regime prescelto (importazione, immissione in libera pratica, deposito ecc.).

Per il 1° gennaio 2011 il salto previsto è tra i più rilevanti, sotto il profilo sia dell'estensione globale delle procedure preventive finalizzate a limitare i rischi in termini di sicurezza e in termini di fiscalità comunitaria, sia del riassetto degli adempimenti: tutto diventa molto rigoroso, tecnico, affidato ai grandi server e agli algoritmi dell'analisi dei rischi, a database immensi che consentiranno una tracciabilità senza precedenti delle operazioni.

Il prezzo da pagare per la sicurezza di tutti è nelle strettoie e nella catena di adempimenti *preventivi* che la normativa richiede e nella segmentazione del processo, destinato a essere regolato da numerosi semafori e saracinesche. La meccanica di tali adempimenti è sicuramente meritevole di attenzione, anche allo scopo di evitare inceppi e incomprensioni in sede di programmazione delle importazioni o di articolazione delle esportazioni. Il cardine delle novità sta principalmente, per gli importatori, nell'introduzione della Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS, ENtry Summary Declaration): una vera e propria dichiarazione doganale che, pur se in forma sommaria - come dichiara il suo stesso nome - dovrà essere depositata presso l'ufficio doganale competente in via esclusivamente telematica (anche se, nel corso del 2009 si era sospettato che fosse addirittura obbligatorio presentarla in forma cartacea finché gli uffici non fossero stati attrezzati per la bisogna) nei termini riportati nella tabella 2. L'effetto di tale adempimento sarà quello di generare un codice MRN anche per le merci in

Trasporto marittimo	Carichi in container	Almeno ventiquattro ore prima del carico nel porto di partenza
	Carichi alla rinfusa/frazionati	Almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato nel territorio doganale della Comunità
	Trasporti effettuati tra specifici Paesi (*)	Almeno due ore prima dell'arrivo nel primo porto del territorio doganale comunitario.
Trasporto aereo (import)	Per voli a corto raggio	Almeno entro il momento dell'effettivo decollo dell'aeromobile.
	Per voli a lungo raggio	Almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità.
Trasporto aereo (export)	Almeno trenta minuti prima della partenza da un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità	
Traffico ferroviario e navigazione acque interne	Almeno due ore prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità	
Trasporto su strada	Almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.	
(*) la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie.		

Tabella 2 - Termini in vigore per export a far data dal 1° luglio 2009 e per l'import a far data dal 1° gennaio 2011

arrivo (a tutti è noto il codice MRN per le esportazioni e il funzionamento è molto simile) che consentirà lo sbarco e l'inoltro dei carichi a destinazione o il diretto assoggettamento al regime doganale prescelto. In assenza di tale codice, le merci saranno da considerare inammissibili e non sarà possibile altro che ... restituirle al mittente. E a tutto ciò si aggiunge (o, meglio, ne costituisce complemento inevitabile) l'obbligo di inviare la cosiddetta "notifica di arrivo" nel momento in cui il mezzo di trasporto tocca il primo porto o aeroporto comunitario. Al riguardo, anche grazie all'insistenza dell'Agenzia delle Dogane italiana, è stata considerata sufficiente la presentazione del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA) pur se in forma esclusivamente telematica. Ma possiamo già dire, per tranquillizzare i nostri lettori, che tale adempimento resta a carico, sicuramente, degli operatori portuali e aeroportuali, cui dovrà però essere noto l'MRN rilasciato dal sistema telematico doganale (STD).

Per l'esportazione, invece, le cose dovrebbero mutare solo lievemente, salvo che il mancato rispetto dei termini (che sono all'incirca i medesimi di quelli fissati per l'importazione) comporterà, dal 1° gennaio 2011, il rifiuto dell'imbarco in caso di spedizione marittima o aerea e il fermo in dogana per le spedizioni terrestri. Anche in questo caso, infatti, l'emissione del Manifesto Merci in Partenza (esclusivamente telematica dal 1° gennaio 2011) sarà possibile solo a fronte di un MRN valido.

Dichiarazione di importazione telematica

E la ciliegina sulla torta è rappresentata dall'introduzione a regime e per tutti della dichiarazione di importazione tele-

matica (cosiddetto ICS, Import Control System), che tra i suoi indubbi pregi ha l'eliminazione di montagne di carta e di firme nonché la corrispondente eliminazione dell'obbligo di consegnare detta carta e firme presso gli uffici doganali ma che, un po' per le pastoie della burocrazia e un po' per l'esigenza di applicare i famosi criteri di analisi probabilistica dei rischi cui si faceva cenno, non elimina, al momento, la necessità di pagare i diritti gravanti sulle importazioni presso gli uffici (mentre da tempo dovrebbe essere possibile pagare a mezzo bonifico bancario ma ancora all'orizzonte non si vede nulla) e produrrà un significativo aumento dei controlli sulle merci dichiarate per l'importazione.

Nel riquadro abbiamo riportato la webografia per chi volesse documentarsi di prima mano su tutte le innovazioni e il nuovo assetto 2011: inoltre, l'ufficio Dogana Facile presso la Federazione è sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Un futuro impegnativo, dunque: è assolutamente prossimo, un altro salto che costringerà sempre più gli operatori a rendere trasparente alle autorità doganali il proprio operato.

Un risposta a tutto ciò, un modo per essere perfettamente *compliance* nei confronti delle nuove e sempre più "aggressive" normative di controllo, senza per questo subire stop, tempi d'attesa esasperanti e incomprensioni con gli uffici doganali, esiste ed è l'obiettivo principale del progetto Dogana Facile: procedure di domiciliazione e *status* di AEO permettono alle imprese di vedersi aprire le saracinesche e di operare in tutta serenità, avvantaggiandosi ulteriormente nei confronti di coloro che a tali benefici non hanno avuto accesso. □

Webografia

Le novità del 2011 costituiscono un tema di crescente attenzione da parte di operatori e tecnici del settore. Per orientarsi, conviene partire dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dal sito di Easyfrontier (la cui pagina sarà linkata anche nelle pagine del progetto Dogana Facile del sito istituzionale della Federazione).

Di seguito sono riportati i principali link che possono essere digitati per arrivare immediatamente alle principali pagine di interesse:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/

La pagina dedicate all'insieme delle novità in materia di importazione e molti documenti relativi ai tracciati dei record per la trasmissione telematica delle dichiarazioni:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Archivio+notizie+e-customs.it/

E-customs.it: Principali novità in materia di ICS che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011 - pdf

Nota informativa dell'Agenzia delle Dogane sulle principali novità 2011, specificamente legate alle attività di importazione:

ICS (Import Control System) fase 1 – ENS (Entry Summary Declaration) disponibile dal 6 luglio - pdf

Comunicazione in merito alla disponibilità dei tracciati per ENS e sintesi delle normativa di riferimento

<http://www.easyfrontier.it/?pg=doc>

sintesi delle principali novità con alcuni approfondimenti e tutti i link alla normativa di interesse.